



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 69073/RU

Roma, 17.06.2016

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni

interregionali/regionali/interprovinciale

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Oggetto: Linee Guida del Valore in Dogana – Reg. UE 2447/2015.
Regolamento di esecuzione (RE) - art. 128, 136 e 347.

Nella sezione Nuovo Codice doganale dell'Unione – CDU, è stato inserito un nuovo settore dedicato alle Linee guida e ai documenti unionali. Per maggiore facilità di consultazione si è provveduto alla traduzione delle linee guida in oggetto, approvate dal Comitato Esperti del Valore in Dogana (Doc. TAXUD/B4/2016 n. 808781), rinvenibili nel predetto settore.

Trattasi di un utile strumento illustrativo degli orientamenti della Commissione che, pur privo di efficacia legale, ha la finalità di assicurare, anche attraverso gli esempi pratici ivi illustrati, l'uniformità tra le diverse Autorità doganali dell'UE nell'interpretazione e nell'applicazione concreta sia degli artt. 128 e 347 RE (relativi al valore di transazione) sia dell'art. 136 RE relativo ai corrispettivi e diritti di licenza (royalties).

*il Direttore Centrale
Dott.ssa Cinzia Bricca*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93).



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

FISCALITA' e UNIONE DOGANALE

Sicurezza, facilitazione degli scambi, Regole dell'origine & cooperazione internazionale

Facilitazione degli scambi, regole dell'origine e coordinamento internazionale: le Americhe, l'Africa, l'Estremo oriente e l'Asia meridionale, l'Oceania e le organizzazioni internazionali

Bruxelles, 28 aprile 2016
TAXUD/B4/(2016) 808781
2A revisione

LINEE GUIDA

Valore in dogana

Regolamento di esecuzione

Articoli 128 e 136 CDU / atti esecutivi

Articolo 347 CDU / atti esecutivi

Dichiarazione di non responsabilità

Si sottolinea che il presente documento non è un atto legalmente vincolante ma meramente esplicativo. Suo scopo è garantire un'interpretazione uniforme per le autorità doganali e per gli operatori economici nonché fornire uno strumento per facilitarne l'applicazione armonizzata e corretta da parte degli SM.

Le linee guida rappresentano uno strumento attivo, pertanto possono essere ulteriormente approfondite alla luce della pratica e dell'esperienza.

Le disposizioni di legge della normativa doganale hanno la precedenza sul contenuto del presente documento e dovrebbero perciò essere sempre consultate. I testi autentici degli strumenti giuridici dell'UE sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

INDICE

Riferimenti giuridici	pag. 4
Sezione 1 – Introduzione	“ 5
Sezione 2 – Valore di transazione	“ 5
2.1 – Vendita all’esportazione	“ 5
2.2 – Linee guida internazionali	“ 7
2.3 – Articolo 128(2). Cessioni di merce posta sotto regimi speciali (sospensivo) e prima di essere immessa in libera pratica	“ 8
2.4 – Esempi pratici	“ 10
2.5 – Misura transitoria	“ 16
Sezione 3 – Royalties e diritti di licenza	“ 17
3.1 – Royalties e diritti di licenza	“ 17
3.2 – Campo di applicazione	“ 18
3.3 – Contratti e licenze	“ 19
3.4 – Correlati alle merci da valutare	“ 19
3.5 – Linee guida esistenti	“ 19
3.6 – Condizione di vendita della merce importata	“ 20
3.7 – Royalties pagate a terzi	“ 21
3.8 – Orientamenti internazionali	“ 22

Riferimenti giuridici

CDU

Regolamento (UE) No 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 Ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione (GU L 269, 10 Ottobre 2013, p. 1 – 101)

CDU / Regolamento delegato

Il Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) No 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alle modalità di applicazione di determinate disposizioni del Codice doganale dell'Unione (GU L 343, 29 Dicembre 2015, p. 1 – 557)

CDU / atti di esecuzione

Il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE 2015/2447 del 24 Novembre 2015 che fissa le modalità di applicazione di determinate disposizioni del Regolamento (UE) No 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione (GU L 343, 29 Dicembre 2015, p. 558 – 893)

CDU / atti delegati transitori

Regolamento delegato (UE) 2016/341, che fissa norme transitorie circa la modalità di applicazione di determinate disposizioni del Regolamento (UE) No 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, laddove i relativi sistemi elettronici non fossero ancora operativi.

Sezione 1 – Introduzione

1. Le linee guida sono presentate sulla base della struttura e dell'ordine delle relative disposizioni degli atti di esecuzione, e pongono l'accento sui nuovi elementi della normativa che disciplina il valore in dogana.
2. Status di linee guida precedenti: verrà effettuata, nel corso del 2016, una completa integrazione corredata di disposizioni orientative esistenti¹.

Sezione 2 – Valore di transazione

2.1 Vendita per l'esportazione

Articolo 70(1) CDU

La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

Articolo 128(1) CDU/atti di esecuzione

Il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale.

1. Articolo 128(1) CDU/ atti di esecuzione stabilisce il principio secondo il quale è considerata vendita, per l'applicazione del metodo di determinazione del valore in dogana, quella *avvenuta immediatamente prima* che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione, sempreché tale vendita sia realmente “una vendita per l'esportazione” verso il territorio doganale dell'Unione.
2. Il momento rilevante è quello in cui la merce entra nel territorio doganale dell'Unione (vedere Titolo IV CDU). Per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione la vendita di riferimento è quella che viene effettuata al momento dell'attraversamento della frontiera, i.e., l'ultima

¹ Compendio sul valore in dogana

vendita intervenuta conformemente al contratto di vendita, valido in quel momento.

3. Articolo 128(1) CDU/ atti di esecuzione prevede che la vendita che determina il valore in dogana delle merci è quella per l'esportazione che comporta l'ingresso delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Tale vendita è quella che si verifica immediatamente prima che le merci siano introdotte in tale territorio doganale.
4. Questa vendita consente di applicare il metodo di determinazione del valore di transazione considerando la sostanza dell'intera transazione commerciale all'importazione. Consente altresì la corretta applicazione di altre importanti disposizioni (i.e. disposizioni sulle inclusioni e sulle deduzioni). Laddove questo non fosse possibile l'applicazione del metodo di determinazione del valore in dogana non sarebbe possibile.
5. Questa è la vendita che consente agli operatori economici e alle dogane di applicare il metodo di determinazione del valore di transazione in dogana.
6. Segue un semplice esempio:

B compra da A e la merce entra nel territorio doganale dell'Unione. Si tratta in questo caso di una vendita effettuata prima che la merce entri nel territorio doganale dell'Unione.

oppure

B compra da A e vende a C, e quest'ultima vendita (B che vende a C) è una vendita che si effettua prima che la merce arrivi nel territorio doganale dell'Unione. La vendita da B a C è quindi quella vendita che si verifica (immediatamente) prima che la merce sia introdotta nell'Unione.

7. Ovviamente è necessario assicurarsi che la transazione di riferimento per determinare il valore in dogana della merce, ai sensi dell'articolo 70 del CDU sia una vendita effettiva, che avvenga cioè tra un venditore ed un acquirente. In altre parole, al fine di determinare il valore in dogana ai sensi delle disposizioni dell'articolo 70 del CDU, deve essere confermato che le parti che intervengono nella transazione siano effettivamente un acquirente ed un venditore e che pertanto la transazione sia una vendita effettiva, sia dal punto di vista commerciale che giuridico.
8. L'articolo 128 del CDU /atti di esecuzione non introduce modifiche nel campo di applicazione di ciò che può essere ritenuta una vendita di merce

ai fini della determinazione del valore in dogana. I principi fondamentali del valore di transazione restano invariati. Il significato (e il concetto) di vendita resta inalterato, anche se adesso potrebbe essere rilevante distinguere tra la vendita vera e propria e le formalità/adempimenti che possono precedere la transazione di vendita.

9. Per esempio, non è possibile considerare vendita la transazione in cui la merce è importata in conto consegna, o quando la merce è importata da filiali della stessa società che non siano soggetti giuridici distinti, quando la merce è importata con un contratto di noleggio o leasing (anche se il contratto contempla un'opzione per l'acquisto di merce). Inoltre, una *vendita nazionale*² –non ha le caratteristiche di una vendita per l'esportazione nell'UE.

² Acquirente e venditore in ambito UE

2.2.1 Orientamenti internazionali

1. *Mentre il concetto di vendita per l'esportazione non è definito nell'accordo dell'OMC, ci sono due strumenti del Comitato Tecnico dell'OMD (parere consultivo No 14.1 e Commento No 22.1) che forniscono l'orientamento necessario.*
2. **COMITATO TECNICO SUL VALORE IN DOGANA dell'OMD II**
parere consultivo 1.1.sancisce che:

L'accordo dell'OMC non contiene una definizione di "vendita", ma per ragioni di uniformità di interpretazione ed applicazione, è importante che il termine 'vendita' sia considerato "nella sua più ampia accezione" cosicché il valore in dogana della merce importata può essere determinato utilizzando il metodo di determinazione del valore in dogana il più spesso possibile. Ciò significa che tutte le transazioni che si configurano come vendite sia da un punto di vista giuridico che commerciale, dovrebbero essere utilizzate, nella misura più ampia possibile, ai fini della determinazione del valore in dogana in modo che la valutazione della merce sia il più vicino possibile al valore di mercato della stessa.

2.3 Articolo 128 (2) CDU/ atti di esecuzione. Vendite di merci vincolate a speciali regimi doganali (sospensivo) e prima di essere immesse in libera pratica

NB: Articolo 128(2) CDU/ atti di esecuzione deve essere letto in combinato disposto con il paragrafo (1) dello stesso articolo.

Articolo 128(2) CDU /atti di esecuzione

Se le merci sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall'uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita.

1. Questo riguarda il valore in dogana delle merci, inter alia, in un deposito doganale, quando queste sono immesse in libera pratica. Questa regola non riguarda soltanto le merci vendute in regime di deposito doganale. Tale norma interessa anche altri regimi (merci in custodia temporanea o merci vincolate a regimi speciali, diversi dal transito interno, dall'uso finale o dal perfezionamento passivo). Tuttavia, per facilità di riferimento e perché il regime di deposito doganale è il regime maggiormente utilizzato in questo contesto, queste linee guida si riferiranno esclusivamente al deposito doganale.
2. Articolo 128(2) CDU/ atti di esecuzione riguarda casi in cui la merce viene “venduta per essere esportata mentre si trova in regime di deposito”, dove la merce è giunta in assenza di vendita al momento dell'arrivo nel territorio dell'Unione”.
3. Pertanto, nelle circostanze indicate, nel momento di ingresso nell'Unione la merce non viene dichiarata per essere immessa in libera pratica, bensì posta in temporanea custodia o vincolata ad un regime speciale (deposito, perfezionamento passivo, transito esterno) per il quale il pagamento dei diritti doganali viene sospeso.
4. Qualora si verificasse una vendita per l'esportazione al momento d'ingresso della merce nel territorio dell'UNIONE, il valore in dogana di detta merce viene determinato sulla base di quella vendita (Articolo 128(1) CDU/ atti di esecuzione).
5. Quando tale vendita non si verifica, la vendita da ritenersi (“vendita per l'esportazione”) effettuata durante l'operazione di deposito sarà la base sulla

quale il dichiarante dichiara un valore in dogana determinato sulla base del metodo di valutazione della transazione.

In tali circostanze, quando la merce è oggetto di una vendita e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 70 del CDU dopo essere stata vincolata ad un regime speciale (sospensivo), tale vendita (pur tenendo presente che sulle vendite "nazionali" non si applica il metodo di valutazione della transazione) verrà utilizzata come base per la determinazione del valore in dogana sulla base del metodo di valutazione della transazione.

6. Più in generale, il valore in dogana dovrebbe essere determinato sulla base del valore di transazione di una vendita che si realizzi in/da un deposito doganale nell'ambito del territorio dell'UE soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- Quando non si realizza vendita per l'esportazione ai sensi dell'Articolo 128(1) del CDU/ atti di esecuzione;
- Quando nel deposito doganale si realizza una cessione che non sia vendita nazionale; e
- Quando la vendita effettuata nel deposito doganale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 70(3) del CDU.

2.4 Esempi pratici che illustrano sulla base di quale vendita venga determinato il valore di transazione ai sensi dell'Articolo 128 (1) e (2) del CDU/ atti di esecuzione (laddove la merce è vincolata ad un regime sospensivo (i.e. deposito)

1. Riportiamo qui di seguito due situazioni in cui vengono comunemente applicati i paragrafi (1) e (2) dell'articolo 128 del CDU /atti di esecuzione:

Situazione 1:


Le merci sono inviate da un paese terzo verso il territorio dell'Unione Europea. Sono vendute (cessione 1) all'importatore dell'Unione soltanto dopo essere state dichiarate vincolate al regime di deposito e rivendute dall'importatore dell'UE ad un acquirente (cliente UE) prima di essere dichiarate per l'immissione in libera pratica (cessione 2). In questo caso, secondo quanto disposto dall'articolo 128(2) del CDU / atti di esecuzione, la vendita rilevante per la determinazione del valore di transazione è la numero 1, in quanto la cessione numero 2 (che avviene tra due residenti dell'UE) è una vendita nazionale, pertanto non può essere considerata vendita per l'esportazione.

Situazione 2:

Le merci sono inviate da un paese terzo verso il territorio dell'Unione Europea. Sono dichiarate per essere vincolate a regime di deposito e, successivamente, vendute ad un cliente UE. In questo caso, se tale cessione avviene prima dell'immissione in libera pratica delle merci, sarà questa la vendita rilevante sulla base della quale viene determinato il valore di transazione ai sensi dell'articolo 128(2) del CDU/ atti di esecuzione. Se tale vendita avviene invece dopo l'immissione in libera pratica delle merci, il valore in dogana dovrà essere determinato sulla base di un metodo di valutazione secondario.

Esempi grafici

VENDITA PER L'ESPORTAZIONE ARTICOLO 128 (1) CDU /atti di esecuzione



In questo esempio, le merci sono l'oggetto di tre vendite commerciali:

1. Dal produttore A all'operatore B (entrambi stabiliti in un paese terzo);
2. Dall'operatore B all'acquirente C in Francia;
3. Dall'acquirente C in Francia all'acquirente finale D in Germania.


Le merci sono trasportate direttamente dal produttore A (paese terzo) all'acquirente C in Francia.

In questo caso, la vendita rilevante per la determinazione del valore di transazione è quella tra l'operatore B e l'acquirente C, come disposto dall'articolo 128 (1) CDU/atti di esecuzione.

[Nota: L'articolo 128 (1) fa riferimento al momento dell'ingresso delle merci nel territorio doganale dell'UE, e non al momento o (luogo) della loro immissione in libera pratica. Di conseguenza, nel caso in parola, il fatto che le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo essere state vendute all'acquirente finale D non è rilevante nella determinazione di quale sia la vendita che determina il valore di transazione.]


Esempio di elaborazione dell'ordine e vendita delle merci

- A. Un cliente "A" si reca da un concessionario "B" ed ordina una VETTURA X
- B. Il concessionario "B" piazza l'ordine presso la ditta olandese – "C"
- C. La ditta olandese – "C" invia l'ordine all'impianto di produzione in Giappone – "D"
- D. La ditta giapponese – "D" vende alla società d'importazione dell'UE "E"
- E. La società d'importazione UE "E" importa la vettura
- F. La vettura viene venduta al concessionario "B"
- G. Il concessionario vende la vettura al cliente finale "A"



Questo è l'esempio di un ordine di acquisto che conduce ad una vendita. La merce, in questo caso viene venduta da D a E, che dichiara la merce per l'immissione in libera pratica, senza vincolarla ad un regime sospensivo. Questa vendita (tra D ed E) fornisce la base per l'applicazione del metodo di transazione ai sensi dell'articolo 128(1) CDU/ atti di esecuzione.


VENDITA PER ESPORTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 128 (1) CDU/ atti di esecuzione



In questo esempio grafico, la merce è venduta dal produttore A (stabilito in un paese terzo) ad un operatore B (anch'esso in un paese terzo), ma direttamente trasportata presso le strutture dell'operatore B nell'UE, conformemente al contratto di vendita stipulato.

In questo caso la vendita è una sola (da A a B), ed è quella rilevante per determinare il valore della transazione secondo il disposto dell'articolo 128(1) CDU /atti di esecuzione.

**VENDITA PER L'ESPORTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 128 (2)
CDU / atti di esecuzione**




In questo esempio, la merce è spedita dall'operatore A (stabilito in un paese terzo) all'importatore B stabilito in ambito UE. La merce, vincolata al regime di temporanea custodia, viene venduta da A a B, che a sua volta vende la merce all'acquirente C (anch'esso in UE).

La merce, viene acquistata da B venduta da A (altrimenti non potrebbe rivenderla).

In questo caso, la vendita rilevante per la determinazione del valore di transazione, secondo il disposto dell'articolo 128(2) CDU/ atti di esecuzione è la vendita tra A e B.

VENDITA PER L'ESPORTAZIONE – ARTICOLO 128(2) CDU /atti di esecuzione



In questo esempio, non avviene alcuna vendita nel momento in cui la merce entra nel territorio doganale dell'UE. Tuttavia, una vendita effettuata quando la merce è vincolata ad un regime doganale sospensivo fornisce le basi per l'applicazione del metodo di transazione secondo il disposto dell'Articolo 128 (2) del CDU /atti di esecuzione. La vendita rilevante è quella che si verifica tra il produttore X e il cliente Z stabilito nel territorio dell'UE.

2.5 *Disposizione transitoria*

Articolo 347 CDU /atti di esecuzione

1. *Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all'articolo 128, paragrafo 1, del presente regolamento se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.*
2. *Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017.*

1. L'articolo 347 del CDU /atti di esecuzione introduce una disposizione transitoria (applicabile fino al 31.12.2017) che consente agli importatori di prendere in considerazione (onorare) i loro contratti stipulati in buona fede il 18 gennaio 2016 (momento in cui è entrato in vigore il nuovo Regolamento) fornendo loro il tempo necessario per **adeguare**, dove opportuno, i relativi modelli commerciali.
2. Il riferimento a “relativo contratto” non è limitato ad un contratto di compravendita tra venditore ed acquirente; un tale contratto potrebbe essere stipulato tra le parti come tra l' acquirente della merce e le parti con le quali detto acquirente ha assunto impegni contrattuali. A questo riguardo è consentito agli operatori economici di nutrire “legittime aspettative” rispetto agli accordi contrattuali stipulati.
3. In relazione alla forma o alla struttura del contratto in questione non sono evidenziate specifiche condizioni. Pertanto, il contratto in parola non deve necessariamente ed esclusivamente riferirsi ad un prodotto, una precisa data di consegna, ad una determinata quantità o a un prezzo di acquisto. I cosiddetti “contratti quadro” possono essere contemplati da questa disposizione transitoria.
4. In ragione di questa misura transitoria, l'importatore è autorizzato a porre in essere vendite diverse da quelle indicate nell'articolo 128(1) CDU /atti di esecuzione – incluse per esempio, “vendite precedenti” (vendite realizzate prima della vendita di cui all'articolo 128(1) CDU atti di esecuzione) – dove l'operatore economico è obbligato o vincolato a questo riguardo da qualsiasi contratto stipulato prima che la nuova legislazione entrasse in vigore.

5. Qualora tale contratto presumesse l'utilizzo di una specifica vendita (inclusa una vendita precedente) che, ai sensi della normativa precedente³ sarebbe stata considerata valida come vendita per l'esportazione, allora questa può ancora essere utilizzata, sempreché il contratto resti in vigore fino al 31.12.2017.

³ Articolo 147 delle disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario

Sezione 3 – Royalties e diritti di licenza

Articolo 71 CDU e articolo 136/ atti di esecuzione

Articolo 71 CDU

Elementi del valore di transazione

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:

..
..

(c) royalties e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui dette royalties e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

Questa disposizione è attuata dall'articolo 136 CDU/ atti di esecuzione

1. L'articolo 136 CDU/ atti di esecuzione contiene alcune modifiche relativamente modeste, per la maggior parte esse riaffermano alcuni aspetti fondamentali e incontrovertibili delle norme principali del CDU. Le modifiche più significative hanno comportato che alcune norme presenti nelle DAC non fanno più parte del pacchetto giuridico del CDU.

3.1 Royalties e diritti di licenza

2. Le merci importate spesso hanno incorporati altri elementi (i.e. i diritti di proprietà intellettuale) che vengono considerati pagati attraverso *versamenti definiti come corrispettivi e diritti di licenza*.

3. L'articolo 71 del CDU riconosce che tali versamenti costituiscono parte del valore in dogana delle merci. Laddove i versamenti sono inclusi nel prezzo delle merci, allora tale valore è automaticamente incluso nel valore in dogana.

4. L'articolo 71 del CDU dispone altresì che, laddove il valore di tali elementi non è compreso nel prezzo della merce, includere tali pagamenti nel valore in dogana è previsto, solo in termini di adeguamento del prezzo delle merci.

5. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 71 del CDU, i versamenti per l'utilizzo dei diritti in concessione (i.e., beni immateriali) devono essere presi in considerazione quando il valore in dogana delle merci importate è stato determinato.
6. E' implicitamente riconosciuto che le pratiche commerciali, e il quadro giuridico delle stesse, relativamente ai diritti di proprietà intellettuale, alle royalties e ai versamenti dei diritti di licenza, sono importanti ed applicabili. Tuttavia, la normativa doganale dell'Unione europea⁴ non fornisce una definizione di royalties e diritti di licenza.

3.2 Campo di applicazione

7. Una definizione generica di "royalties e diritti di licenza" può essere individuata nell'articolo 12(2) del Modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio (2014), che recita come segue:

“i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (comunemente definite "know-how")”.

8. La definizione di cui sopra è utile⁵ e indica che le royalties ed i diritti di licenza costituiscono dei compensi corrisposti per una serie di diritti (immateriali). Il CDU e gli atti di esecuzione non fanno distinzione tra i vari diritti. Pertanto, i versamenti di royalties e diritti di licenza per la concessione in uso, per esempio, di un marchio di fabbrica non può essere l'oggetto di specifiche disposizioni, ma piuttosto rientrare nelle disposizioni generali dell'articolo 71 del CDU e 136 del CDU / atti di esecuzione.
9. Le competenze degli accordi in materia di licenze non sono contemplate nella normativa riferita al valore in dogana in quanto tali competenze sono disciplinate dai relativi contratti commerciali. Tuttavia, esempi tipici comprendono: la produzione e/o la vendita per l'esportazione di merci importate (i.e. brevetti, disegni, modelli, know-how per la fabbricazione e marchi), l'utilizzo o la rivendita di merce importata (in particolare, diritti d'autore,

⁴ L'accordo sul valore in dogana dell'OMC non indica il campo di applicazione delle royalties e dei diritti di licenza

⁵ Questa definizione esisteva nella precedente legislazione (Articolo 157 del DAC).

procedimenti di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).

3.3 Contratti e licenze

10. Quando le royalties e i diritti di licenza sono da pagare, gli accordi sono spesso indicati in un contratto formale scritto, separato – definito “contratto di licenza” – che specifica in dettaglio il prodotto oggetto della licenza, la natura dei diritti assegnati ed il know-how fornito, le responsabilità del licenziante e del licenziatario, il metodo di calcolo e di pagamento delle royalties e dei diritti di licenza, le conseguenze giuridiche del mancato pagamento degli stessi etc....

L'esame del contratto di licenza fornirà informazioni sufficienti sull'importanza delle royalties o diritti di licenza del valore in dogana delle merci importate. Tuttavia, è importante prendere in considerazione i termini del contratto di vendita nonché dei legami esistenti tra il contratto di vendita ed il contratto di licenza.

Nella maggior parte dei casi, nel contratto di vendita delle merci non è indicato esplicitamente se devono essere pagati per esse royalties o diritti di licenza .

11 L'articolo 71(1)(c) del CDU stabilisce che

Le royalties o i diritti di licenza devono essere aggiunti al prezzo pagato o da pagare quando:

- *detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;*
- *questi si riferiscono alle merci da valutare; e*
- *l'acquirente è tenuto a pagarli, sia direttamente che indirettamente, come condizione di vendita delle merci da valutare.*

3.4 Diritti e royalties connessi alle merci da valutare

12. L'articolo 136(1) del CDU /atti di esecuzione dispone che alle merci importate sono correlati royalties e diritti di licenza se, in particolare, *i diritti trasferiti nell'ambito dell'accordo di licenza sono incorporati nelle merci.*
13. Un riferimento diretto alle merci importate è particolarmente chiaro quando le merci stesse costituiscono l'oggetto del contratto di licenza (i.e. se le merci

importate hanno incorporato il marchio per il quale viene pagato il diritto di licenza questo deve essere considerato come correlato alla merce importata). La stessa correlazione esiste laddove la merce importata è costituita da ingredienti o componenti oggetto della licenza.

3.5 Orientamenti esistenti

14. Al fine di stabilire se un corrispettivo sia correlato o meno alla merce oggetto della valutazione, prima cosa da fare è determinare cosa il licenziatario riceve a fronte del versamento. Per esempio, il "Know-how" fornito ai sensi di un contratto di licenza spesso comporta la fornitura di disegni, ricette, formule e istruzioni basilari relativamente all'utilizzo della merce oggetto della licenza. Laddove tale know-how si applica alle merci importate, il versamento di qualsivoglia royalty o diritto di licenza dovrà essere considerato come parte del valore in dogana della merce in questione.
15. Un accordo di licenza (per esempio nell'area del "franchising") alcune volte implica la fornitura di servizi quali per esempio la formazione del personale del licenziatario addetto alla produzione della merce oggetto di licenza o l'utilizzo dell'impianto/ attrezzature. Potrebbe essere fornita anche assistenza tecnica alla dirigenza, nell'amministrazione, marketing e contabilità, etc. In tali casi le royalties o i diritti di licenza da pagare per questi ultimi servizi non sarebbero considerati nella determinazione del valore in dogana delle merci.
16. Il metodo di calcolo dell'importo delle royalties o dei diritti di licenza non è determinante.

Esempio:

nel caso di un componente od ingrediente importato del prodotto oggetto di licenza, o nel caso in cui l'impianto e le attrezzature siano importate, il pagamento delle royalties basato sulla realizzazione della vendita del prodotto oggetto di licenza può riferirsi interamente, parzialmente o affatto alle merci importate.

3.6 Condizione di vendita delle merci importate

Articolo 136(4) CDU / atti di esecuzione dispone che

Le royalties e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento, o
- (b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, o
- (c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento delle royalties o dei diritti di licenza.

17. Il criterio⁶ applicabile è capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi.

18. Un ulteriore indicazione è fornita dall'articolo 136(4) c) CDU / atti di esecuzione, che si riferisce al pagamento delle royalties e dei diritti di licenza del licenziante. Non si tratta di un chiarimento fondamentale, semplicemente rende esplicito il fatto che le royalties sono, per definizione, pagati al proprietario dei diritti concessi in licenza (licenziante) e vengono versati dall'acquirente delle merci.⁷

La norma indica che le condizioni delle disposizioni di vendita si basano su impegni vincolanti assunti, sia dall'acquirente che dal venditore. Ciò dimostra che il criterio della "condizione di vendita" non si riferisce soltanto alle condizioni imposte dal venditore a se stesso ma anche imposte all'acquirente e questo è un chiarimento molto utile. Ciò riflette altresì il disposto dell'articolo 71(1)(c) CDU che si riferisce alle:

“royalties e diritti di licenza correlati alle merci da valutare che l'acquirente deve pagare”, **condizione di vendita delle merci** da valutare.

19. Pertanto, il test *della condizione di vendita* svolgerà ancora un ruolo importante

3.7 Corrispettivi versati a terzi

20. Le royalties possono essere pagate al venditore o a terzi. I corrispettivi pagati a terzi sorgono quando il pagamento a terzi viene effettuato, per esempio, per soddisfare un obbligo del venditore.

21. Un terzo può essere il proprietario o licenziante dei diritti in questione. In tali casi l'impatto (e quindi l'applicazione) del test della "condizione di vendita"

⁶ Riflette ampiamente gli orientamenti attuali (vedere per esempio Commento 3 (paragrafo 12)).

⁷ L'art. 136 paragrafo 4 (c) riflette altresì il Commento n. 25.1 del TCCV – comitato tecnico del valore in dogana - (vedere a questo riguardo) punto 7 del Commento n.25.1

potrebbe non verificarsi, in primo luogo perché le circostanze commerciali sono al di fuori delle circostanze disciplinate dalla regola della “condizione di vendita” .

22. Tuttavia, è consigliabile avere lo stesso approccio e ciò è esattamente quello che viene indicato nel CDU /atti di esecuzione.

Questa clausola riflette gli elementi basilari della vendita delle merci, incluso il trasferimento del titolo della proprietà e tutti i diritti incorporati nelle merci, nel quadro degli accordi contrattuali in vigore. Le dogane non dovrebbero cercare di determinare se un venditore può vendere o un acquirente comprare le merci, secondo criteri indipendenti e nuovi, senza prendere in considerazione le disposizioni contrattuali (inclusi gli accordi di licenza). Pertanto, dovrebbe essere data priorità alle circostanze commerciali e ai relativi accordi contrattuali.

23. Tutte le circostanze che riguardano la vendita (e l’importazione delle merci), se richiesto, dovrebbero essere studiate. Ciò include, in particolare, possibili legami tra gli accordi di vendita e di licenza nonché altre importanti informazioni.
24. Ciascuna situazione deve essere esaminata sulla base di tutti gli elementi legati alla vendita e all’importazione delle merci, inclusi gli obblighi contrattuali e giuridici delle parti nonché altre informazioni pertinenti.
25. La normativa dell’UE ha sempre chiaramente disposto che il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.
26. Infine, l’articolo 136 CDU/ atti di esecuzione non contempla l’ipotesi che le royalties ed i diritti di licenza siano *automaticamente inclusi* nel valore in dogana.

Sono numerose le situazioni in cui il pagamento delle royalties dei diritti di licenza siano considerate una condizione di vendita quando vengono versati a terzi non correlati.

Tuttavia, l’articolo 136 CDU/ *atti di esecuzione non richiede* che le condizioni di base (i.e., *correlate alle merci e alle condizioni di vendita*) siano soddisfatte, e che pertanto le royalties ed i diritti di licenza siano da includere nel valore in dogana *a meno che il dichiarante non dimostri il contrario*. Le dogane esamineranno tutti i contratti commerciali o raggiungeranno delle conclusioni sugli obblighi e le intenzioni contrattuali, laddove necessario.

3.8 Orientamenti internazionali

27. Il Comitato tecnico sul valore in dogana dell'OMD fornisce importanti linee guida. In particolare il commentario N° 25.1 dell'OMD mette a disposizione una lista (non-esaustiva) di fattori che possono essere presi in considerazione nel determinare se il pagamento di un qualsivoglia importo per royalties o per diritti di licenza costituisca o meno la condizione di vendita delle merci importate.